CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, FERRARI MARTE, CRISTOFORI, FALCIER, CORSI, LUSSIGNOLI

Presentata il 6 giugno 1984

Delega al Governo per l'emanazione di norme sull'accertamento della cecità ai fini pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella nostra legislazione vigente la cecità viene definita come la perdita o la riduzione della vista in misura superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione di lenti. Tale definizione è di natura generale e riguarda sia le eventuali provvidenze assistenziali che quelle relative al collocamento obbligatorio sul lavoro e all'educazione.

In particolare per quanto riguarda le provvidenze economiche la cecità viene distinta in cecità assoluta e cecità con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con correzione di lenti. Tali distinzioni, tuttavia, non sono adeguate alle esigenze sia assistenziali che medico-legali, infatti troppo spesso cittadini minorati gravi della vista non possono godere dei benefici previsti dalle leggi proprio per la indeterminatezza di tale definizione della cecità.

Si rende pertanto necessario stabilire per legge tale determinazione. Trattandosi di criteri medico-legali tuttavia è opportuno che la disciplina sia delegata al Governo, che potrà avvalersi di strumenti scientifici e più precisamente di una Commissione medica nominata dal Ministro della sanità, in cui sia presente anche l'Associazione dei non vedenti che storicamente ha la rappresentanza e la totale rap-

presentatività dei ciechi italiani, cioè l'Unione italiana dei ciechi. Tale Commissione dovrà elaborare un parere tenendo conto di alcuni criteri e modalità indicati nella legge delega medesima. Non può più essere ritenuto sufficiente il semplice criterio della acuità visiva, ma a questa vanno aggiunti altri parametri quali: campo visivo centrale e periferico, equilibrio muscolare, adattamento alla luce. Tutto in funzione delle esigenze della persona minorata ai fini della deambulazione e della autonomia del non vedente.

La proposta di legge ha un solo articolo, distinto in due commi, di cui il primo fissa i tempi di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica delegato (sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega), nonché modalità e criteri sopra ricordati.

Il secondo comma prevede la costituzione della commissione medica da parte del Ministero della sanità al fine di fornire un parere scientifico.

Tale legge eliminerà tutte le ingiustizie che spesso da un lato colpiscono i non vedenti a causa di interpretazioni restrittive e dall'altro consentono a persone non aventi diritto di ottenere benefici spettanti ai non vedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese a stabilire le modalità per l'accertamento e la determinazione della cecità al fine della concessione della pensione e della indennità di accompagnamento previste dagli articoli 1 e 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: la cecità totale e parziale va valutata agli effetti della deambulazione e della autonomia del non vedente sulla base della acuità visiva, del campo visivo centrale e periferico, dell'equilibrio muscolare, dell'adattamento alla luce.

Il Ministro della sanità al fine di fornire al Governo le indicazioni scientifiche per l'emanazione del decreto di cui al primo comma costituisce una Commissione composta da un esperto in medicina legale e da due oculisti, di cui uno designato dall'Unione italiana dei ciechi.